

Bruxelles, 17 maggio 2019
(OR. en)

9349/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0250(COD)**

JAI 527
FRONT 189
ENFOPOL 247
CT 52
CODEC 1091
CADREFIN 236

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna¹ (di seguito "ISF" o "Fondo") a titolo della rubrica 5 (Sicurezza e difesa) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.

¹ Docc. 10154/18 + ADD 1

2. La dotazione finanziaria proposta assegnata all'ISF ammonta a 2,5 miliardi di EUR a prezzi correnti. L'obiettivo del Fondo è garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. Più concretamente, il Fondo contribuirà a: i) garantire sistemi di informazione più efficaci ed efficienti e potenziare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, gli organismi dell'UE, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; ii) intensificare le operazioni transfrontaliere congiunte in relazione ai reati gravi e di criminalità organizzata; e iii) rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità, compreso il terrorismo.

II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI

3. Al Parlamento europeo il fascicolo è stato assegnato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), con Monika HOHLMEIER (PPE, DE) quale relatrice. A seguito dei lavori preparatori svolti dalla commissione, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura² nella seduta plenaria del 13 marzo 2019.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nella plenaria del 18 ottobre 2018³.
5. Il Comitato delle regioni non ha formulato un parere sul Fondo.

III. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

6. Il 14 giugno 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha istituito un Gruppo ad hoc "Strumenti finanziari GAI"⁴ (il Gruppo), incaricato di trattare le proposte legislative relative al QFP nel settore della giustizia e degli affari interni, compreso l'ISF.

² Doc. 7404/19

³ Doc. 13774/18

⁴ Doc. 9983/18

7. Nella riunione del Gruppo del 6 luglio 2018, durante la presidenza austriaca, la Commissione ha presentato la proposta, corredandola di una valutazione d'impatto e spiegando i collegamenti con il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC).
8. Il 2 ottobre 2018 l'Irlanda ha notificato al presidente del Consiglio⁵ che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione dell'ISF, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 21 del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
9. L'11 ottobre 2018 in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni" si è tenuto un dibattito orientativo incentrato sul rafforzamento della dimensione esterna della sicurezza e della migrazione nelle tre proposte in materia di affari interni (AMF, BMVI e ISF) nel quadro del QFP e sul miglioramento delle procedure di governance e decisionali relative al finanziamento di azioni in paesi terzi.
10. Il 21 novembre 2018, in seguito all'esame delle disposizioni contenute nel progetto di regolamento in occasione di varie riunioni del Gruppo, la presidenza austriaca ha presentato un prima proposta di compromesso.
11. I lavori sono proseguiti sotto la presidenza rumena con diverse riunioni del Gruppo tenutesi tra gennaio e marzo 2019. La presidenza rumena ha portato a termine l'esame della proposta, compresi i considerando, i criteri di assegnazione dei finanziamenti ai programmi e le altre questioni in sospeso che richiedevano ulteriori discussioni. Nel complesso, la presidenza rumena ha formulato tre proposte di compromesso, che sono state esaminate nelle riunioni del Gruppo.

⁵ Doc. 12836/18

12. Il 29 marzo 2019 l'ultimo testo di compromesso⁶ presentato dalla presidenza rumena ha ottenuto un ampio sostegno. In seguito alle discussioni in seno al Gruppo, la presidenza ha inserito una serie di modifiche, in particolare riguardo alle seguenti questioni:
- gli obiettivi del Fondo sono stati ampliati al fine di comprendere tutte le forme di criminalità, di rischi e di crisi;
 - anche l'ambito di applicazione del Fondo è stato ampliato al fine di includere l'acquisto o la manutenzione di attrezzature, mezzi di trasporto o strutture standard;
 - sono state consentite sinergie con altri fondi dell'UE ai fini dell'uso di attrezzature multifunzionali e sistemi TIC;
 - il ruolo delle agenzie decentrate durante la fase di programmazione è stato definito e adattato meglio alle esigenze degli Stati membri;
 - la procedura consultiva è stata sostituita dalla procedura d'esame per tutti i tipi di decisioni "comitatologia";
 - sono stati aumentati i tassi di cofinanziamento per le azioni volte a contrastare la criminalità informatica e per i progetti volti a rafforzare le infrastrutture critiche;
 - gli elenchi degli indicatori sono stati rimaneggiati e razionalizzati.
13. Il 10 maggio 2018 la presidenza rumena ha presentato un testo di compromesso⁷ riveduto al fine di allineare le disposizioni ai progressi compiuti dal Gruppo in merito al regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e al regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti.

⁶ Doc. 7730/1/19 REV 1

⁷ Doc. 7730/2/19 REV 2

14. Tutti gli importi di riferimento tra parentesi quadre (articoli 7 e 10) sono subordinati alla conclusione dei negoziati relativi al QFP 2021-2027. Inoltre, figurano tra parentesi quadre anche altre disposizioni di carattere trasversale, che sono escluse dalla proposta di orientamento generale parziale in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Si tratta delle disposizioni antifrode (considerando 40), delle regole adottate in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto (considerando 41), dell'obiettivo generale di destinare delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici (considerando 45), delle disposizioni orizzontali relative all'istituzione dello strumento per il periodo 2021-2027 (articolo 1), dell'articolazione di una componente legata alla dimensione esterna della sicurezza e della migrazione (articolo 7) e dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente (allegato I). Altre parti della proposta che figurano tra parentesi quadre si riferiscono ad atti giuridici che sono ancora oggetto di negoziati (quali l'RDC, il BMVI o InvestEU) e potrebbe essere necessario aggiornarle in un secondo tempo.
15. La proposta di regolamento fa parte del pacchetto di proposte collegate al QFP 2021-2027 e dipende pertanto dagli esiti dei negoziati orizzontali sul QFP. Il Consiglio deciderà sulla questione di principio se mantenere l'ISF nell'ambito dei negoziati sul QFP. La proposta di orientamento generale parziale non pregiudica pertanto le decisioni adottate a livello orizzontale nell'ambito dei negoziati sul QFP e la posizione del Consiglio sull'istituzione dell'ISF.
16. Il 15 maggio 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso della presidenza. A seguito di tale discussione, la presidenza ha introdotto nel testo un nuovo articolo (27 bis) e il relativo considerando (44 bis) relativi al trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni del Fondo⁸. Dalla discussione è emerso che il testo di compromesso della presidenza costituisce una solida base per giungere a un orientamento generale parziale.

⁸ Tali modifiche sono sottolineate nell'allegato alla presente nota.

IV. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a raggiungere, nella sessione del 7 giugno 2019, l'orientamento generale parziale sul testo che figura nell'allegato alla presente nota. L'orientamento generale parziale costituirà il mandato per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

2018/0250 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Sicurezza interna

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

1

2

considerando quanto segue:

- (1) Garantire la sicurezza interna è una competenza degli Stati membri nonché uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'Unione e gli Stati membri. Nel periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell'agenda europea sulla sicurezza dell'aprile 2015³, che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015⁴ e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015⁵. Tale strategia comune ha inteso fornire il quadro strategico per le attività dell'Unione nel settore della sicurezza interna e ha definito le principali priorità di azione per garantire una risposta efficace dell'Unione alle minacce per la sicurezza per il periodo 2015-2020: lotta al terrorismo e prevenzione della radicalizzazione, smantellamento della criminalità organizzata, [...] lotta alla criminalità informatica *e sua prevenzione*.
- (2) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 [...] **marzo** 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a costruire un'Europa sicura e un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.
- (3) Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull'interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell'UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 ha sottolineato la necessità di migliorare l'interoperabilità tra le banche dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione)⁶.

³ COM(2015) 185 final del 28 aprile 2015.

⁴ Conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (2015/2697(RSP)).

⁶ COM(2017)794 final.

- (4) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, e anche con le agenzie e gli altri organi dell'Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti.
- (5) Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione, [...] le merci, **gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche** da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.
- (6) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. In linea con l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, il finanziamento dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità e della cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi volti a rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità. **Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la formazione del personale competente e degli esperti, in linea con i principi generali del programma di formazione europea delle autorità di contrasto.** Il fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna nazionale conformemente all'articolo 72 del TFUE.

- (7) Onde preservare l'*acquis* di Schengen e rafforzare il suo funzionamento, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'azione dell'Unione e degli Stati membri per sviluppare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza.
- (8) Per contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza volta a garantire un livello elevato di sicurezza interna in tutta l'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione e la gestione di un Fondo Sicurezza interna ("Fondo").
- (9) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.
- (10) In conformità dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), il Fondo dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l'incuria. Occorre che il Fondo sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

- (11) In linea con le priorità comuni individuate a livello dell'UE per garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, il Fondo sosterrà le azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza, in particolare, *prevenendo e* combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, *gestendo efficacemente i rischi e le crisi in materia di sicurezza* e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo garantirà che l'Unione e i suoi Stati membri siano ben attrezzati anche per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, *comprese le minacce ibride*, al fine di attuare un'autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un'assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, potenziare la cooperazione operativa e rafforzare le capacità nazionali e collettive.
- (12) Nell'ambito del quadro generale del Fondo, l'assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere la cooperazione di polizia e giudiziaria e la prevenzione per quanto riguarda i reati gravi e di criminalità organizzata, il traffico illecito di armi, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, il traffico di droga, la criminalità ambientale, [...] lo scambio di informazioni, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dell'immigrazione illegale, lo sfruttamento sessuale dei minori, la distribuzione di immagini di abusi sui minori e la pedopornografia nonché la criminalità informatica. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi e delle crisi in materia di sicurezza, anche attraverso lo sviluppo di politiche comuni (strategie, cicli programmatici, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

- (13) Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" (ISEC) e il programma "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza" (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, e dovrebbe essere esteso per tenere conto dei nuovi sviluppi.
- (14) È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale nello sviluppo e nell'attuazione della politica di sicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, le agenzie e altri organi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali.

⁷ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

- (15) Nel quadro complessivo della strategia antidroga dell'Unione, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell'offerta e della domanda, l'assistenza finanziaria fornita nell'ambito del Fondo dovrebbe sostenere tutte le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga (riduzione dell'offerta e della domanda), e in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la vendita, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti, compresi il possesso e l'acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga. Il Fondo dovrebbe coprire in particolare gli aspetti preventivi della politica antidroga. Al fine di creare ulteriori sinergie e apportare chiarezza nel settore connesso alla droga, è opportuno che questi elementi degli obiettivi legati alla droga - che nel periodo 2014-2020 rientravano nel programma Giustizia - siano integrati nel Fondo.
- (16) Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l'Unione europea e a sviluppare un'autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto all'azione degli Stati membri.
- (17) Nell'interesse della solidarietà all'interno dell'Unione e in uno spirito di ripartizione della responsabilità in materia di sicurezza, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio⁸.

⁸ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

- (18) Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi perseguano gli obiettivi specifici del Fondo e siano in linea con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell'obiettivo strategico generale.
- (19) È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficienza con altri fondi dell'UE ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.
- (20) Il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell'Unione nel settore della sicurezza. Saranno ricercate sinergie, in particolare, con il Fondo Asilo, [...] migrazione *e integrazione*, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti istituito con regolamento (UE) [X] e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito con regolamento (UE) [X], nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma Orizzonte Europa istituito con regolamento (UE) [X], il programma Diritti e valori istituito con regolamento (UE) [X], il programma Giustizia istituito con regolamento (UE) [X], il programma Europa digitale istituito con regolamento (UE) [X] e il programma InvestEU istituito con regolamento (UE) [X]. Le sinergie dovrebbero essere ricercate soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la sicurezza informatica e la prevenzione della radicalizzazione. Per massimizzare gli effetti del raggiungimento degli obiettivi strategici, sfruttare le economie di scala ed evitare sovrapposizioni tra azioni, sono fondamentali meccanismi di coordinamento efficaci.

(20 bis) Nel tentativo di rafforzare le complementarità tra il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, il Fondo dovrebbe essere in grado di finanziare attrezzature multifunzionali e sistemi TIC la cui finalità principale sia conforme al presente regolamento ma che contribuiscano anche al conseguimento degli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti istituito con regolamento (UE) n. .../... [BMVI].

(21) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di interesse per la sicurezza interna dell'Unione, come la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la cooperazione con le autorità di contrasto dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo (comprese le pattuglie e le squadre investigative comuni), i reati gravi e di criminalità organizzata, la corruzione, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. ***Nelle conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di disporre di strumenti flessibili, ad esborso rapido, per combattere la migrazione illegale.***

(22) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto una risposta forte e coordinata dell'Unione. Il sostegno finanziario fornito dal presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione nel settore della sicurezza.

- (23) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente *acquis* dell'Unione in relazione al ricorso al sostegno operativo nell'ambito del Fondo se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nel settore della sicurezza, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'*acquis* in materia di sicurezza, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione.
- (24) Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.
- (25) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I.
- (26) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base di investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tenere conto dei cambiamenti delle minacce per la sicurezza o della situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà percorso in base ai più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione[...].
- (27) Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto per l'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.
- (28) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato.

- (29) Parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo potrebbe essere assegnata anche per l'attuazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri. Queste azioni specifiche dovrebbero essere definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.
- (30) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla sicurezza interna e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.
- (31) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.
- (32) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l'Unione, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento. L'assistenza emergenziale non dovrebbe [...] essere fornita per sostenere misure puramente di emergenza e a lungo termine [...] ***e quando la pianificazione e l'azione delle autorità competenti non sono adeguate.***

- (33) Per garantire la necessaria flessibilità di azione e rispondere alle esigenze emergenti, è opportuno prevedere la possibilità per le agenzie decentrate di ricevere adeguati mezzi finanziari aggiuntivi per svolgere determinati compiti di emergenza. Qualora il compito da eseguire sia così urgente che non è possibile modificare in tempo la dotazione finanziaria, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell'assistenza emergenziale, anche sotto forma di sovvenzioni, coerentemente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione dalle istituzioni dell'UE.
- (34) L'obiettivo strategico del Fondo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalle finestre delle politiche di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto europeo.
- (34 bis) Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell'Unione che combinano forme di aiuto rimborsabile e/o non rimborsabile a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.***
- (35) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo Sicurezza interna, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto [X] dell'accordo interistituzionale del [X] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁹.

⁹ [...]

- (36) Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) **2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio** [...] ¹⁰ [...]. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni che saranno attuate in regime di gestione diretta o indiretta nell'ambito del Fondo.
- (37) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento [...] **(UE, Euratom) 2018/1046** e il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] ¹¹.
- (38) Il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo, [...] migrazione **e integrazione** (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre inoltre specificare, nel presente regolamento, gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che possono essere finanziate con il sostegno del Fondo.

¹⁰ [...] **Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).**

¹¹ Riferimento completo.

- (39) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento [...] *(UE, Euratom) 2018/1046*.

/(40) In conformità del regolamento [...] (**UE, Euratom**) 2018/1046, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95¹³, (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁴ e (UE) 2017/1939¹⁵ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità [...], **comprese le frodi**, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea ("**EPPO**") può indagare e perseguire **i reati contro** gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. In conformità del regolamento (**UE, Euratom**) 2018/1046 [...], ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO, **rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939**, e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti./

¹² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹⁶ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (41) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.]
- (42) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio¹⁷ le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (43) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"¹⁸, approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra tali regioni.

¹⁷ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

¹⁸ COM (2017) 623 final.

(44) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁹, è necessario che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo.

(44 bis) Ai fini dell'attuazione dei programmi volti a conseguire gli obiettivi del Fondo, è necessario trattare taluni dati personali dei partecipanti alle operazioni sostenute dal Fondo. I dati personali dovrebbero essere trattati per gli indicatori comuni, per la sorveglianza, la valutazione, il controllo e l'audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

(45) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il [25%] delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.

(46) Tramite tali indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento.

¹⁹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016; GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

²⁰ **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

- (47) Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
- (48) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²¹. È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione[...].
- (49) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

²¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(50) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al *trattato sull'Unione europea* [...] e al *trattato sul funzionamento dell'Unione europea* [...], l'Irlanda [...] ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento[...].

[(50 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.]

(51) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) [X] del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale]²²,

²² Regolamento (UE, Euratom) [X] del Consiglio.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna ("Fondo").
- /2. Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti./

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento *(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio* [...], che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

- b) "prevenzione della criminalità": tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio²³;
- c) "infrastruttura critica": un elemento, una rete, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell'incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell'Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;
- d) "criminalità informatica"²³: i reati dipendenti dall'informatica, ossia i reati che possono essere commessi soltanto mediante l'uso, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, di dispositivi e sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), e i reati favoriti dall'informatica, ossia i reati tradizionali, come lo sfruttamento sessuale di minori, le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l'uso di computer, reti di computer o altre forme di TIC;
- e) **"azione operativa del ciclo programmatico dell'UE [...]": [...]** azione intrapresa nel quadro del[...] **ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, iniziativa multidisciplinare basata sull'intelligence, il cui scopo è affrontare le più importanti minacce poste all'Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e le agenzie dell'Unione, nonché, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni pertinenti [...]**;

²³ Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44).

- f) [...]
- g) "scambio di informazioni [...]": la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all'articolo 87 *del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)* e per Europol nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli di criminalità organizzata transfrontaliera *e di terrorismo*;
- h) "cooperazione giudiziaria": la cooperazione giudiziaria in materia penale;
- i) "[...]"
- j) "reato di criminalità organizzata": la condotta punibile relativa alla partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio²⁴;

²⁴ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

- k) "preparazione": qualsiasi misura volta a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri incidenti di sicurezza;
- l) "meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen": la verifica della corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013 *del Consiglio*²⁵, compreso nel settore della cooperazione di polizia;
- m) "lotta alla corruzione": l'attività in tutti i settori indicati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, in particolare le misure di prevenzione, incriminazione e contrasto, la cooperazione internazionale, il recupero dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni;
- n) "terrorismo": qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ²⁶;
- o) ***"situazione di emergenza": qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri;***
- p) ***"denaro "esca"": vero e proprio contante che viene mostrato nel corso di un'indagine penale come prova di liquidità e solvibilità all'indagato o altra persona che dispone di informazioni sulla disponibilità o sulla consegna o che agisce in veste di intermediario, al fine di effettuare un acquisto fittizio volto ad arrestare l'indagato, individuare siti di produzione illegale o smantellare in altro modo un gruppo di criminalità organizzata.***

²⁵ ***Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).***

²⁶ Direttiva (UE) 2017/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, in particolare **prevenendo e** combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, **gestendo efficacemente i rischi e le crisi in materia di sicurezza** e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato.
2. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) [...] **migliorare** lo scambio di informazioni all'interno e tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti [...] e gli [...] organi [...] dell'Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, **e potenziare le relative capacità degli Stati membri**;
 - b) intensificare le operazioni transfrontaliere congiunte all'interno e tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti [...] in relazione **a tutte le forme di criminalità, in particolare il terrorismo e** [...] i reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; e
 - c) sostenere gli sforzi volti a rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità[...] **e** il terrorismo, **anche** [...] attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche[...] **e tutti i soggetti pertinenti** [...].

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all'allegato II.
4. Le azioni finanziate sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto dell'Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, ove possibile, nell'attuare le azioni gli Stati membri dedicano un'attenzione specifica all'assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene [...] azioni *come quelle* elencate nell'allegato III.
2. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, il Fondo può sostenere le azioni in linea con le priorità dell'Unione elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità dell'articolo [...] *15 bis*.

2 bis. Le attrezzature multifunzionali e i sistemi TIC finanziati a titolo del Fondo possono essere utilizzati per conseguire gli obiettivi dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti istituito con regolamento (UE) n. .../... [BMVI], purché la finalità principale di tali attrezzature e sistemi TIC sia conforme al presente regolamento e sia evitato il doppio finanziamento.

3. Le seguenti azioni non sono ammissibili:

a) le azioni limitate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale;

[...]

c) le azioni con finalità militari o di difesa;

d) le attrezzature la cui [...] **finalità principale** è il controllo doganale;

e) le attrezzature coercitive, tra cui armi, munizioni, esplosivi e manganelli antisommossa, tranne se destinate all'addestramento;

f) le ricompense per gli informatori e il denaro "esca"²⁷ al di fuori del quadro di un'azione **operativa del ciclo programmatico dell'UE** [...].

Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo possono essere considerate ammissibili.

²⁷ [...]

Articolo 5

[...]

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 6

Principi generali

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione.
3. Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità dell'articolo [...] 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...].

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a [2 500 000 000 EUR] a [prezzi correnti].

2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
 - a) [1 500 000 000 EUR] sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;
 - b) [1 000 000 000 EUR] sono stanziati per lo strumento tematico.

[2 bis. Gli importi di cui sopra comprendono una componente specifica consistente per la gestione della migrazione esterna]²⁸.

3. Fino allo 0,84% della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione del Fondo.

Articolo 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:
 - a) azioni specifiche;
 - [...] **b)** azioni dell'Unione; e
 - [...] **c)** assistenza emergenziale.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

²⁸ *La dimensione esterna della migrazione è un aspetto orizzontale dei negoziati sul QFP 2021-2027. La frase tra parentesi quadre rispecchia l'attuale formulazione contenuta nello schema di negoziato e lascia impregiudicato l'esito finale delle discussioni in corso. Un cospicuo numero di Stati membri ha affermato che la dimensione esterna della migrazione dovrebbe essere finanziata dallo strumento tematico.*

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II.
3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che i progetti selezionati non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.
4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.
5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione. La Commissione adotta , **mediante atti di esecuzione**, decisioni di finanziamento di cui all'articolo [...]110[...] del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...] riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame [...] di cui all'articolo 29, paragrafo 2.**
6. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 5 [...], la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.
7. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

SEZIONE 2

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 9

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 8.
2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...] e del regolamento (UE) n. [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 10

Risorse di bilancio

[...] *I.* Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono stanziare per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente ("programmi") indicativamente come segue:

- a) [1 250 000 000 EUR] agli Stati membri conformemente ai criteri di cui [all'allegato I];
 - b) [250 000 000 EUR] agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
4. [...]

Articolo 11

Tassi di cofinanziamento

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto.
2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell'ambito di azioni specifiche.
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV.
4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.
5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale.

5 bis. Entro i limiti fissati nell'articolo 30[...], paragrafo 5[...], punto v[...] del regolamento (UE) n. [regolamento recante le disposizioni comuni], l'assistenza tecnica degli Stati membri può essere finanziata fino al 100% del contributo a carico del bilancio dell'Unione.

6. La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.
7. Per ciascuna ***tipologia di azione*** [...], la decisione della Commissione ***che approva il programma*** indica se il [...] tasso di cofinanziamento ***per la tipologia di azione in questione*** [...] è [...] applicato ***a uno degli elementi seguenti***:
 - a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; [...]
 - b) solo al contributo pubblico.

Articolo 12

Programmi

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente *acquis* dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.
2. ***In una fase iniziale della programmazione, l[...]*** a Commissione ***consulta*** [...] l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) [...] per le materie di loro competenza.
- 2 bis.** [...] ***Per evitare sovrapposizioni***, gli Stati membri [...] ***informano*** Europol, [...] ***l'EMCDDA o la CEPOL*** [...] ***quando includono nel loro programma azioni operative del ciclo programmatico dell'UE o altre azioni connesse alle materie di competenza delle summenzionate agenzie*** [...].
3. Se del caso, la Commissione può associare [...]Europol[...], [...]la CEPOL[...] e [...]l'EMCDDA[...] ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

4. Una percentuale massima del [...] **50%** della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati.
Tale soglia non si applica alle attrezzature TIC.
5. I programmi degli Stati membri affrontano prioritariamente:
 - a) le priorità dell'Unione e l'*acquis* nel settore della sicurezza, in particolare lo scambio delle informazioni e l'interoperabilità dei sistemi **TIC**;
 - b) le raccomandazioni con implicazioni finanziarie formulate nel quadro del regolamento (UE) n. 1053/2013 [...];
 - c) le carenze specifiche per paese con implicazioni finanziarie riscontrate nel quadro delle valutazioni delle esigenze quali le raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore della corruzione.
6. Se necessario, il programma è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione.
7. Gli Stati membri possono [...] perseguire [...] le azioni elencate nell'allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato IV.
8. Lo Stato membro che decida di attuare **nuovi** progetti sostenuti dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo **informa** [...] la Commissione prima dell'**approvazione** [...] del progetto.
9. La programmazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 2[...] dell'allegato VI.

Articolo 13

Riesame intermedio

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punto 2. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

[...]

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Articolo 14

Azioni specifiche

1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.
2. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, agli Stati membri possono essere assegnati finanziamenti per azioni specifiche, purché siano stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per far fronte a nuove minacce emergenti.

3. I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 15

Sostegno operativo

1. Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.
2. Uno Stato membro può utilizzare fino al [...]30% dell'importo stanziato nell'ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.
3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'*acquis* dell'Unione in materia di sicurezza.
4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nella relazione [...], di cui all'articolo 26, l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione.
5. Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti nell'allegato VII.
6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare i compiti e servizi specifici stabiliti nell'allegato VII.

SEZIONE 3

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRECTA

Articolo 15 bis

Soggetti idonei

1. *Possono essere ammessi i seguenti soggetti:*
 - a) *i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:*
 - i) *uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;*
 - ii) *un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;*
 - b) *i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.*
2. *Non sono ammesse le persone fisiche.*
3. *Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.*
4. *Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi.*

Articolo 16

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...] o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 17

Azioni dell'Unione

1. Le azioni dell'Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l'Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.
2. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell'Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3 e conformemente all'allegato III.
3. Le azioni dell'Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...], segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...].
5. Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.
6. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...]. Si applicano le disposizioni di cui al[l'articolo X del] regolamento [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 18

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del Fondo sono eseguite in conformità del regolamento InvestEU²⁹ e del titolo X del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...].

Articolo 19

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 20

Audit

Gli audit sull'uso del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del [...] *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046*.

²⁹ Riferimento completo.

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, *eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere classificato o riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all'ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto applicabile.*
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

SEZIONE 4

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE, DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 22

Assistenza emergenziale

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza [...].
2. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.
3. L'assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 10, paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...].

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che fissano le condizioni del sostegno.
2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:
 - a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo;
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
 - c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e dell'articolo [8] del regolamento (UE) [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

SEZIONE 5

SORVEGLIANZA, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

Sottosezione 1 - Disposizioni comuni

Articolo 24

Sorveglianza e rendicontazione

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo **41, paragrafo 3, lettera h), punto iii)**, [...] del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell'allegato V.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. ***Le eventuali modifiche del contenuto dell'allegato VIII iniziano ad applicarsi solo nel primo periodo contabile successivo all'anno di adozione dell'atto delegato.***

Articolo 25

Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del Fondo.
2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

Sottosezione 2 - Norme sulla gestione concorrente

Articolo 26

Riesame [...] **annuale della performance**

1. *Ai fini del riesame annuale della performance di cui all'articolo 36 del regolamento (UE)../... [regolamento recante le disposizioni comuni], [...] entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione [...] una [...] relazione [...]. Il periodo di riferimento copre l'ultimo periodo contabile, come definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE)../... [regolamento recante le disposizioni comuni], precedente l'anno di trasmissione della relazione.* La relazione presentata [...] **il 15 febbraio 2023** copre [...] **il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021** [...].
2. La relazione [...] contiene in particolare informazioni riguardanti:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall'articolo 37 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni];
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) la complementarità tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
 - d) il contributo del programma all'attuazione dell'*acquis* e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti;

e) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

e[...]) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione.

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione [...] entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione [...]. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura *d'esame* [...] di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 27

Sorveglianza e rendicontazione

1. La sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2, [...] 3 e 4 dell'allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato VI.
2. Gli indicatori *definiti nell'allegato VIII* sono usati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e agli articoli 17 e 37 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 27 bis

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell'attuazione del Fondo per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'autorità di gestione, l'autorità di audit e i beneficiari, in quanto titolari del trattamento, trattano, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, i dati personali necessari per gli indicatori comuni di cui all'allegato VIII, per la sorveglianza, la valutazione, il controllo e l'audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti.

2. I dati personali di cui al paragrafo 1 sono conservati in conformità dell'articolo 76 del regolamento (UE).../... [RDC].

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 15, 24 e 27 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 12, 15, 24 e 27 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 15, 24 e 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo, [...] migrazione *e integrazione*, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 *del Parlamento europeo e del Consiglio*³⁰.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 54 del regolamento (UE) n. 182/2011. ***Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***
3. [...]

³⁰ ***Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.***

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1. [...]

[...] **Il** presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate nell'ambito dello strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

3. La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, lo strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna istituito con regolamento (UE) n. 513/2014.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

/ALLEGATO I)³¹

**[Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione
concorrente]**

[Le risorse disponibili di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- 1) un importo fisso una tantum di 5 000 000 EUR è assegnato a ciascuno Stato membro all'inizio del periodo di programmazione per garantire una massa critica per ciascun programma e coprire i fabbisogni che non sarebbero direttamente espressi attraverso i criteri indicati in appresso;
- 2) le risorse residue sono ripartite secondo i seguenti criteri:
 - a) 45% in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante),
 - b) 40% in proporzione all'entità della popolazione nazionale,
 - c) 15% in proporzione all'estensione del territorio nazionale.

La dotazione iniziale si basa sui più recenti dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all'anno civile precedente. Per il riesame intermedio, fungono da riferimento i più recenti dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all'anno civile precedente disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024.]

³¹ ***La maggioranza degli Stati membri ha accolto favorevolmente i criteri proposti, basati su PIL, popolazione ed estensione del territorio nazionale, per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi. Gli Stati membri hanno proposto altri criteri aggiuntivi, ovvero il numero di reati e il numero di visitatori. Alcuni Stati membri hanno inoltre indicato che l'importo fisso assegnato all'inizio della programmazione poteva essere aumentato fino a 10 milioni di EUR, in linea con la dotazione finanziaria rafforzata del Fondo, allo scopo di facilitare l'attuazione.***

ALLEGATO II

Misure di attuazione

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

- a) garantire l'applicazione uniforme dell'*acquis* dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni, ad esempio nel quadro di Prüm, del PNR dell'UE e del SIS II, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione;
- b) istituire, adattare e mantenere sistemi e reti **TIC**[...] dell'Unione **e nazionali** pertinenti per la sicurezza, compresa la loro interoperabilità, e sviluppare strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;
- c) potenziare l'uso attivo delle banche dati, dei sistemi e degli strumenti di scambio di informazioni dell'Unione **e nazionali** pertinenti per la sicurezza garantendo che siano alimentati con dati di qualità elevata;
- d) sostenere le misure nazionali **e dell'Unione** pertinenti se utili per l'attuazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

- a) aumentare le operazioni di contrasto tra Stati membri, compreso, se del caso, con altri soggetti pertinenti, in particolare agevolare e migliorare l'uso delle squadre investigative comuni, dei pattugliamenti congiunti, degli inseguimenti, della sorveglianza discreta e degli altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE [...], con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;

- b) potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, centri dell'Unione;
- c) migliorare la cooperazione interagenzie [...] a livello dell'Unione tra gli Stati membri [...] e i pertinenti organi, organismi e servizi dell'Unione [...] nonché a livello nazionale tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:

- a) in relazione alle autorità di contrasto, aumentare la formazione, le esercitazioni, l'apprendimento reciproco, i programmi di scambio specializzati e lo scambio delle migliori prassi, anche nei paesi terzi e con tali paesi e gli altri soggetti pertinenti;
- b) sfruttare le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni o centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte;
- c) promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppare partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;
- d) acquisire le attrezzature pertinenti e istituire o migliorare le strutture di formazione specializzata e le [...] infrastrutture di sicurezza [...] al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza.

ALLEGATO III

Elenco indicativo di a[...]zioni sostenute dal Fondo ai sensi dell'articolo 4

- Sistemi e reti **TIC** che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, formazione sull'uso di tali sistemi, collaudi e miglioramento dell'interoperabilità e della qualità di tali sistemi;
- sorveglianza dell'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri nel settore dei sistemi di informazione per la sicurezza;
- azioni [...] *operative del ciclo programmatico dell'UE*;
- azioni a sostegno di una risposta efficace e coordinata alle crisi e intese a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile e del terrorismo;
- azioni volte a sviluppare metodi innovativi o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione nel settore della sicurezza;
- sostegno alle reti tematiche o intertematiche di unità nazionali specializzate inteso a migliorare la fiducia reciproca, lo scambio e la diffusione di know-how, informazioni, esperienze e migliori prassi e la messa in comune di risorse e competenze in centri comuni di eccellenza;

- istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative, tenuto conto delle esigenze operative e dell'analisi del rischio, [...] in cooperazione con la CEPOL e, se del caso, la rete europea di formazione giudiziaria;
- cooperazione con il settore privato al fine di instaurare un clima di fiducia e migliorare il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi tra i soggetti pubblici e privati, compreso nel settore della protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche;
- azioni che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, e attività di sensibilizzazione e di comunicazione tra i portatori di interessi e il pubblico generale sulle politiche dell'Unione in materia di sicurezza;
- attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione e strutture di sicurezza [...];
- costi relativi al personale che partecipa alle azioni finanziate dal Fondo o alle azioni che richiedono la partecipazione di personale per motivi tecnici o di sicurezza.

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo [...] 3

[...]

- Progetti volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione
- Progetti volti a migliorare l'interoperabilità dei sistemi e delle reti *TIC* [...] ³²
- *Progetti volti a contrastare tutte le forme di criminalità informatica*
- *Progetti volti a rafforzare le infrastrutture critiche*

³² [...]

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 24, paragrafo 1

Obiettivo specifico 1: Migliorare lo scambio di informazioni

1. *Numero di sistemi e reti TIC resi interoperabili*
2. *Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti o hanno aggiornato quelli esistenti, ai fini dello scambio di informazioni con altri Stati membri/agenzie dell'UE/organizzazioni internazionali/paesi terzi*
3. *Numero di partecipanti che, dopo l'attività di formazione, segnalano un uso più efficace dei meccanismi di scambio di informazioni dell'UE*

(1) [...]

[...]

Obiettivo specifico 2: Potenziare la cooperazione operativa

(1) [...]

[...]

(2) [...]

[...]

[...]1. **Quantitativo** [...] di droghe illecite [...] **sequestrate nell'ambito di operazioni** transfrontaliere

[...]

[...]

2. *Numero di operazioni transfrontaliere*
3. *Numero di raccomandazioni con implicazioni finanziarie risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della sicurezza*

[...]

[...]

Obiettivo specifico 3: Rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità

1. *Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento che sono state sviluppate o ampliate*
2. *Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con strutture di protezione dai rischi per la sicurezza nuove/adattate*
3. *Numero di partecipanti che hanno completato l'attività di formazione/il programma di scambio*
4. *Numero di vittime di reato assistite*

(5) [...]

[...]

(6) [...]

[...]

7) [...].

[...]

ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

1	TER-Lotta al finanziamento del terrorismo
2	TER-Prevenzione e contrasto della radicalizzazione
3	TER-Protezione e resilienza degli spazi pubblici e di altri obiettivi non strategici
4	TER-Protezione e resilienza delle infrastrutture critiche
5	TER-Sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari
6	TER-Sostanze esplosive
7	TER-Gestione delle crisi
8	TER-Altro
9	OC-Corruzione
10	OC-Criminalità economica e finanziaria
11	OC-Droghe
12	OC-Traffico di armi da fuoco
13	OC-Tratta di esseri umani
14	OC-Traffico di migranti
15	OC-Criminalità ambientale
16	OC-Reati organizzati contro il patrimonio
17	OC-Altro
18	CC-Criminalità informatica - Altro
19	CC-Criminalità informatica - Prevenzione

20	CC-Criminalità informatica - Agevolazione delle indagini
21	CC-Criminalità informatica - Assistenza alle vittime
22	CC-Sfruttamento sessuale di minori - Prevenzione
23	CC-Sfruttamento sessuale di minori - Agevolazione delle indagini
24	CC-Sfruttamento sessuale di minori - Assistenza alle vittime
25	CC-Sfruttamento sessuale di minori - Altro
26	CC-Altro
27	GEN-Scambio di informazioni
28	GEN-Cooperazione di polizia o interforze (<i>p. es.</i> , dogane, guardie di frontiera, servizi di intelligence)
29	GEN-Scienze forensi
30	GEN-Sostegno alle vittime
31	GEN-Sostegno operativo
32	TA-Assistenza tecnica [...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TIPOLOGIA DI AZIONE"

1	Sistemi informatici, interoperabilità, qualità dei dati, sistemi di comunicazione (escluse le attrezzature)
2	Reti, centri di eccellenza, strutture di cooperazione, azioni e operazioni congiunte
3	Squadre investigative comuni o altre operazioni congiunte
4	Distacco o invio di esperti
5	Formazione
6	Scambio di migliori prassi, laboratori, conferenze, eventi, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione
7	Studi, progetti pilota, valutazioni dei rischi
8	Attrezzature [...]
9	Mezzi di trasporto [...]
10	Edifici, strutture [...]
11	Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MODALITÀ DI ATTUAZIONE"

1	[...] <i>Azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1</i>
[...]	[...]
[...]	[...]
[...] 2.	Azioni specifiche [...]
[...] 3.	[...] [...] <i>Azioni elencate nell'allegato IV</i>
[...] 4.	[...] <i>Sostegno operativo</i>
5	[...] <i>Assistenza emergenziale</i>

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MODALITÀ DI ATTUAZIONE SECONDARIE"

<i>1</i>	<i>Cooperazione con paesi terzi</i>
<i>2</i>	<i>Azioni in paesi terzi</i>
<i>3</i>	<i>Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen nel settore della cooperazione di polizia</i>

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

Nell'ambito dell'obiettivo specifico *migliorare lo scambio di informazioni*, il sostegno operativo nell'ambito dei programmi copre:

- la manutenzione e il servizio di assistenza di sistemi *e reti TIC* dell'Unione e, se del caso, nazionali che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
- i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico *potenziare la cooperazione operativa*, il sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali copre:

- la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e indagine dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;
- i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico *rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità*, il sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali copre:

- la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e indagine dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;
- i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Le azioni che non sono ammissibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, non sono coperte.

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 24, paragrafo 3

Obiettivo specifico 1: Migliorare lo scambio di informazioni

Indicatori di output

1. *Numero di partecipanti alle attività di formazione*
2. *Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio*
3. *Numero di sistemi/funzionalità/servizi TIC sviluppati/mantenuti/aggiornati*
4. *Numero di attrezzature acquistate*
5. *Numero di mezzi di trasporto acquistati*

Indicatori di risultato

1. *Numero di sistemi e reti TIC resi interoperabili*
2. *Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti o hanno aggiornato quelli esistenti, ai fini dello scambio di informazioni con altri Stati membri/agenzie dell'UE/organizzazioni internazionali/paesi terzi*
3. *Numero di partecipanti che, dopo l'attività di formazione, segnalano un uso più efficace dei meccanismi di scambio di informazioni dell'UE*

(1) [...]

(2) [...]

(3) [...]

Obiettivo specifico 2: Potenziare la cooperazione operativa

Indicatori di output

- 1. Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio/esercitazioni comuni/manuali sulle migliori prassi/contributi ai manuali preparati da un altro Stato membro*
- 2. Numero di sistemi/funzionalità/servizi TIC sviluppati/mantenuti/aggiornati*
- 3. Numero di attrezzature acquistate*
- 4. Numero di mezzi di trasporto acquistati*

Indicatori di risultato

- 1. Valore stimato dei beni congelati nell'ambito di operazioni transfrontaliere*
- 2. Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere*
- 3. Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti o hanno aggiornato quelli esistenti, ai fini della cooperazione con altri Stati membri/agenzie dell'UE/organizzazioni internazionali/paesi terzi*
- 4. Numero di operazioni transfrontaliere*
 - 4.1. di cui, numero di squadre investigative comuni*
 - 4.2. di cui, numero di azioni operative del ciclo programmatico dell'UE*

5. *Numero di membri del personale che partecipano a operazioni transfrontaliere*
6. *Numero di raccomandazioni con implicazioni finanziarie risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della sicurezza*

(4) [...]

(5) [...]

(6) [...]

(7) [...]

(8) [...]

(9) [...]

Obiettivo specifico 3: Rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità

Indicatori di output

1. *Numero di partecipanti alle attività di formazione/programmi di scambio*
2. *Numero di attrezzature acquistate*
3. *Numero di mezzi di trasporto acquistati*
4. *Numero di infrastrutture/strutture di sicurezza/strumenti/meccanismi costruiti/acquistati/aggiornati*
5. *Numero di attività di prevenzione della criminalità e di assistenza alle vittime di reato*

Indicatori di risultato

1. *Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento che sono state sviluppate o ampliate*
2. *Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con strutture di protezione dai rischi per la sicurezza nuove/adattate*
3. *Numero di partecipanti che hanno completato l'attività di formazione/il programma di scambio*
4. *Numero di vittime di reato assistite*

Fonte dei dati per tutti gli indicatori: Stati membri

(10) [...]

(11) [...]

(12) [...]

(13) [...]

(14) [...]

b) [...]

c) [...]

(15) [...]

